CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

o come un corpo mistico e sacro; non v'ha altro modo. Come corpo politico va riguardata per rapporto allo stato di cui è membro; come corpo mistico è sacro per rapporto all'unione dei fedeli radunati in una medesima fede ed in un dogma. Non v'ha dubbio che la Chiesa nel secondo modo considerata ha un unico capo, il Sommo Pontefice, e che sarebbe sacrilega usurpazione il voler a lui contendere la supremazia e la podestà ch'è spirituale; ma la Chiesa riguardata come corpo politico fa sì che gli ecclesiastici si debbano ritenere per cittadini, e come tali obbedire alle leggi dello Stato. So che questa separazione tardò a perfezionarsi, e so che aiuto ad essa furono i concordati. Adunque di essi bisogna discorrere. I concordati, a mio credere, furono convenzioni o patti liberi, spontanei, come di due persone che comuni interessi hanno su qualcosa che profitti ad entrambi di regolare. I principi avevano interesse a che la temporale autorità non patisse, i papi negli ampliamenti di tale autorità sospettavano di menomare la supremazia loro, che ben confessavano essere spirituale, ma pur credevano più salda quanto più s'allargasse sulle persone; codesti concordati furono sempre atti transitorii, giacchè nella storia appariscono siccome concessioni or fatte dai re a Roma, or da lei fatte ai principi. Diffatti cominciando dai capitolari di Carlo Magno, potentissimo sire, dichiarato da Leone III difensore della Chiesa romana, trovansi ivi le basi degli ordinamenti clericali di Francia non disputate dal papa, che dappoi servirono per le famose libertà della Chiesa gallicana; esaminando il concordato di Francesco I con Leone X è facile scorgervi come quel re che mirò in tutta sua vita alle conquiste in Italia non abbia mostrato deferenza alle pretese pontificali; che per aggiungere i suoi fini, riguardando il concordato di Napoleone primo console studioso d'impero e del concorso clericale coll'altro concordato di lui, imperatore e carceriere del papa a Fontainebleau, egli è facile conoscervi la grande differenza occasionata dalla diversa politica condizione dei due contraenti. E per citare un esempio d'Italia, paragonate il concordato del regno delle Due Sicilie con Roma dell'anno 1741. quando era ministro a Napoli Tanucci, coll'altro del 1818, quando le armi della Santa Alleanza riposero in trono Ferdinando IV, e vedrete il primo favorevole alla monarchia, il secondo alla Curia romana, cresciuta di potenza per le paure dell'assolutismo.

Queste cose dissi a dimostrare che i concordati non avendo una regola determinata furono sempre atti transitorii, spontanei, volgenti ai modi dell'esercizio dell'impero e del sacerdozio per rapporto alla Chiesa nella duplice sua azione di corpo politico e di corpo mistico, i quali atti non mai potevano estendersi insino alla reciproca usurpazione o del pontificato sullo Stato, o di questo su quello; che se qualche usurpazione si fosse fatta, non dee valere, epperò come sarebbe lecito al papa, senza il consenso del prence, riprendere ciò che avrebbe potuto perdere del suo potere spirituale, così dee esser lecito al principe ripigliare al modo stesso quanto avesse perduto della sua temporale podestà.

Queste cose venni esponendo per coloro che dissero essere da 15 secoli il clero al possesso dell'immunità, il quale possesso essendo stato non plenario, ma oscillante, a seconda dei casi e dei tempi, non so come voglia ritenersi quale un titolo perpetuo e duraturo in eterno.

A me pare che avendo gli oppositori della legge, tra i quali i due sacerdoti Pernigotti e Marongiu, confessato che le immunità furono concessioni di principi, ciò basti a chiarire che in essi è il diritto di ritorli come fu il diritto di darli, e quest'ultimo diritto non può estendersi insino alla cessione

irrevocabile, perchè allora importerebbe perfetta alienazione di sovranità. Però di sovranità, d'inalienabilità assai si è parlato, epperò finirò per dire qualcosa sull'opportunità della legge.

I pericoli che taluno ha temuto di dissidii e di discordie, io li vedo nel rifiuto della legge, non nella sua accettazione, perchè io penso che la concordia fra cittadini si rompa pei privilegi, non per l'uguaglianza della giustizia.

L'opinione pubblica quando è ch'era più illuminata, o adesso o nel secolo xvi, in cui il Concilio di Trento fu da alcuni sovrani ricusato, da tutti ricevuto colla protesta di non accettare le parti lesive della sovranità? Or bene, consultate pure tutte le cronache dei tempi e non troverete che quell'atto abbia per nulla turbato le coscienze, le quali neppur si turbarono allorchè per ordine dell'imperatrice Maria Teresa fu pubblicamente abbruciata a Milano la bolla Equa domini. Perchè adunque temerete ora nel secolo xix, coll'esempio di tante nazioni che fecero quel che noi faremo che il popolo nostro seambi le cose e veda nella legge un'offesa alla religione a vece di riconoscervi un atto per nulla a lei di nocumento? La religione è un sacro deposito che manderemo intatto ai nostri figli; troppo li amiamo noi per volerli privare di sì cara, consolante e sapiente cosa!

Il clero stesso avrà a grado l'uguaglianza innanzi alla legge, e quel che disse il deputato Marongiu sui pericoli di persecuzione, di calunnie, di peggio che egli raffigurò per i chierici nei giudizi laici, è un'ingiuria alle nostre leggi, la cui bontà disconosce ai nostri magistrati, la cui rettitudine pone in forse, ai nostri sacerdoti che suppone capaci di delitti che abbisognino del segreto per rimanere impuniti. Affrettiamoci invece ad accettare la legge che toglie un assurdo dalle nostre istituzioni, togliendo le immunità ecclesiastiche, le quali se, come disse l'onorevole Pernigotti, furono diminuite per consiglio della civiltà, deggionsi ora affatto da noi annullare per essere consentanei allo stato dell'attuale nostro incivilimento. (Bene! Bravo!)

MARONGIV. Postochè l'onorevole mio collega, deputato Sulis, pare che abbia fraintese alcune parti del discorso che ho fatto nella tornata di ieri, è necessario che io mi faccia a ripetere brevemente quanto ieri ho detto. (Rumori — No! no!)

Se il signor deputato Sulis avesse posto mente a quanto io era venuto dicendo, non avrebbe confusi gli arbitrati coi giudizi. La potestà di arbitrato che ha esercitato la Chiesa fin dai primi secoli dipende appunto dal precetto che imponeva san Paolo ai fedeli che non portassero le loro controversie ai tribunali laici, perchè questi tribunali erano in allora occupati da giudici pagani (Ilarità a sinistra), e siccome vi era pericolo che i novelli credenti cadessero nell'idolatria in forza del giuramento per i falsi Numi che avrebbero dovuto prestare qualora fossero obbligati a comparire in questi tribunali, quindi è che i fedeli stessi costituirono alcuni arbitri nel proprio seno, onde comporre le vertenze che tra loro potessero insorgere, e specialmente ai sacri ministri ebbero a deferire cotale onore, come quelli verso i quali maggiore era la fiducia e la venerazione dei medesimi. Cotesti arbitrati pertanto, come quelli che non in odio, o per disconoscere la podestà civile, ma soltanto per l'addotta ragione e per inspirare ai fedeli lo spirito pacifico della cristiana religione si erano fin dallo stesso nascere della Chiesa introdotti, cessarono tostochè il sacerdozio, e l'impero strinsero il patto di concordia e di pace, sebbene i religiosi principi anche dopo quest'epoca permettessero, anzi pregassero i loro sudditi perchè portassero le loro controversie alla cognizione dei vescovi, la di cui santità e virtù era così generalmente